

## REPORT DELLE PROSSIME SCADENZE

# duemilaventitre

# 2023

Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile	
Lu	2 9 16 23 30	Lu	6 13 20 27	Lu	6 13 20 27	Lu	3 10 17 24
Ma	3 10 17 24 31	Ma	7 14 21 28	Ma	7 14 21 28	Ma	4 11 18 25
Me	4 11 18 25	Me	1 8 15 22	Me	1 8 15 22 29	Me	5 12 19 26
Gi	5 12 19 26	Gi	2 9 16 23	Gi	2 9 16 23 30	Gi	6 13 20 27
Ve	6 13 20 27	Ve	3 10 17 24	Ve	3 10 17 24 31	Ve	7 14 21 28
Sa	7 14 21 28	Sa	4 11 18 25	Sa	4 11 18 25	Sa	1 8 15 22 29
Do	1 8 15 22 29	Do	5 12 19 26	Do	5 12 19 26	Do	2 9 16 23 30
	1 2 3 4 5		5 6 7 8 9		9 10 11 12 13		13 14 15 16 17
Maggio		Giugno		Luglio		Agosto	
Lu	1 8 15 22 29	Lu	5 12 19 26	Lu	3 10 17 24 31	Lu	7 14 21 28
Ma	2 9 16 23 30	Ma	6 13 20 27	Ma	4 11 18 25	Ma	1 8 15 22 29
Me	3 10 17 24 31	Me	7 14 21 28	Me	5 12 19 26	Me	2 9 16 23 30
Gi	4 11 18 25	Gi	1 8 15 22 29	Gi	6 13 20 27	Gi	3 10 17 24 31
Ve	5 12 19 26	Ve	2 9 16 23 30	Ve	7 14 21 28	Ve	4 11 18 25
Sa	6 13 20 27	Sa	3 10 17 24	Sa	1 8 15 22 29	Sa	5 12 19 26
Do	7 14 21 28	Do	4 11 18 25	Do	2 9 16 23 30	Do	6 13 20 27
	18 19 20 21 22		22 23 24 25 26		26 27 28 29 30 31		31 32 33 34 35
Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
Lu	4 11 18 25	Lu	2 9 16 23 30	Lu	6 13 20 27	Lu	4 11 18 25
Ma	5 12 19 26	Ma	3 10 17 24 31	Ma	7 14 21 28	Ma	5 12 19 26
Me	6 13 20 27	Me	4 11 18 25	Me	1 8 15 22 29	Me	6 13 20 27
Gi	7 14 21 28	Gi	5 12 19 26	Gi	2 9 16 23 30	Gi	7 14 21 28
Ve	1 8 15 22 29	Ve	6 13 20 27	Ve	3 10 17 24	Ve	1 8 15 22 29
Sa	2 9 16 23 30	Sa	7 14 21 28	Sa	4 11 18 25	Sa	2 9 16 23 30
Do	3 10 17 24	Do	1 8 15 22 29	Do	5 12 19 26	Do	3 10 17 24 31
	35 36 37 38 39		39 40 41 42 43 44		44 45 46 47 48		48 49 50 51 52

con un dettaglio delle scadenze del primo trimestre 2023



<b>CASI DI NON OBBLIGATORietà NOMINA CONSULENTE ADR</b> .....	3
<b>CONAI: CONTRIBUTO AMBIENTALE</b> .....	10
<b>SICUREZZA ANTINCENDIO LE REGOLE DAL 2022</b> .....	12
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio .....	12
<b>Tre nuovi decreti per la Sicurezza antincendio</b> .....	12
<b>COMUNICAZIONE IMPIANTI DI COMBUSTIONE DI MEDIA POTENZA</b> .....	13
<b>SCADENZARIO primo trimestre 2023</b> .....	16
Domenica 1/1/2023 .....	16
Venerdì 20/1/2023 – .....	18
Martedì 31/1/2023 – oppure 28 febbraio oppure 31 marzo .....	19
Lunedì 20/2/2023 .....	20
Martedì 28/2/2023 .....	20
Sabato 18/3/2023 .....	22
Lunedì 20/3/2023 .....	22
Venerdì 31/3/2023 .....	22
<b>SCADENZE DOCUMENTALI</b> .....	25
Le scadenze del DVR .....	25
<b>Il Piano di emergenza interno</b> .....	25
<b>Riunione periodica (1 volta l'anno)</b> .....	25
<b>Le scadenze nelle nomine delle varie figure</b> .....	26
RLS: .....	26
<b>Corsi di formazione e aggiornamento</b> .....	26
Lavoratori .....	26
RLS .....	26
Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio .....	26
RSPP .....	26
<b>Sorveglianza Sanitaria</b> .....	26
<b>Sopralluogo ambienti di lavoro</b> .....	27
<b>Manutenzioni periodiche</b> .....	27
Impianti elettrici .....	27
Comunicazioni .....	27
Scadenario generale della valutazione dei rischi .....	28

## CASI DI NON OBBLIGATORietà NOMINA CONSULENTE ADR

### Nota Del Ministero Trasporti Di Dicembre 2022 (M\_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)

La figura del Consulente Sicurezza trasporti, Regolamentata dalla sezione 1.8.3. dell'accordo ADR, dovrà essere obbligatoriamente nominata a partire dal 1° gennaio 2023 e a tale proposito la nota del Ministero dei Trasporti specifica che tale obbligatorioità varrà, **fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorioità o esenzione.**

### Riportiamo a tale proposito la nota del Ministero Trasporti di Dicembre 2022 (M\_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)

Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorioità della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente **a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).**

**A partire da tale data, pertanto, l'obbligatorioità della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorioità o esenzione.**

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR **si possa non applicare alle imprese:**

- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorioità dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo.

**QUI DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNE INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO IN MERITO ALL'ADR:**

**La classificazione ADR**

Per merci pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura fisico-chimica sono in grado di produrre danni alle persone, alle cose ed all'ambiente. Esse si possono presentare allo stato solido, liquido o gassoso.

Nell'accordo europeo sul trasporto delle merci pericolose su strada (meglio conosciuto con la sigla ADR), l'individuazione delle sostanze è basata su nove classi, così ripartite:

- CLASSE 1 materie ed oggetti esplosivi;
- CLASSE 2 gas;
- CLASSE 3 liquidi infiammabili;
- CLASSE 4.1 solidi infiammabili, sostanze autoreattive, materie soggette a polimerizzazione ed esplosivi solidi desensibilizzati;
- CLASSE 4.2 materie soggette ad accensione spontanea;
- CLASSE 4.3 materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;
- CLASSE 5.1 materie comburenti;
- CLASSE 5.2 perossidi organici;
- CLASSE 6.1 materie tossiche;
- CLASSE 6.2 materie infettanti;
- CLASSE 7 materiali radioattivi;
- CLASSE 8 materie corrosive;
- CLASSE 9 materie ed oggetti pericolosi diversi.

È ammesso il trasporto in cisterna delle materie appartenenti alle classi ADR 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 e 9.

**Obblighi del destinatario e figura dello scaricatore**

Con l'ADR 2011 erano state introdotte alcune modifiche alle prescrizioni di comportamento del destinatario di un trasporto con merci pericolose ed istituita la nuova figura dello scaricatore.

Può naturalmente succedere che la figura del destinatario e dello scaricatore coincidano e quindi, in tal caso, le prescrizioni previste per entrambe le figure si assommano ad un unico soggetto.

Il destinatario (cap. 1.4.2.3), in particolare, ha sempre l'obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che siano rispettate le disposizioni dell'ADR che lo riguardano; nel caso di un contenitore, se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in sicurezza.

Se il destinatario si avvale per lo scarico dell'attività di altri operatori, deve adottare le misure affinché le misure appropriate previste per lo scarico siano rispettate anche da tali operatori terzi. Per quanto riguarda lo scaricatore (cap. 1.4.3.7), l'ADR evidenzia che le operazioni di scarico comprendono la rimozione, lo scarico e lo svuotamento; i suoi compiti sono i seguenti: assicurarsi che le merci corrispondano a quelle da scaricare, confrontando le informazioni sul documento di trasporto con le informazioni presenti sul collo o sulle unità di carico; verificare, prima e durante lo carico, che gli imballaggi, la cisterna, il veicolo o il contenitore non siano danneggiati a tal punto da mettere in pericolo le stesse operazioni di scarico (diversamente, lo scarico non potrà essere effettuato prima che siano state adottate le misure appropriate); rispettare tutte le disposizioni applicabili alle operazioni di scarico.

Con l'ADR 2021, viene inserita anche la figura dello scaricatore (1.8.5) fra coloro su cui ricade l'obbligo della relazione di incidente all'Autorità competente (entro un mese dall'evento), che si aggiunge a quella del caricatore, riempitore, trasportatore e destinatario, in caso di incidente

o evento imprevisto grave durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico di merci pericolose.

Subito dopo lo scarico della cisterna, del veicolo o del contenitore, bisogna rimuovere ogni residuo pericoloso che avrebbe potuto aderire all'esterno della cisterna, del veicolo o del contenitore durante lo scarico; verificare la chiusura degli otturatori e delle aperture di ispezione; assicurarsi che la pulizia e la decontaminazione prescritte dei veicoli e dei contenitori siano effettuate; assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti e decontaminati, non portino più le varie indicazioni di pericolo.

**Il consulente per la sicurezza**


Ai sensi del capitolo 1.8.3 dell'ADR, ogni impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose per strada, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti, deve designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, non necessariamente dipendente dell'azienda.

Il consulente deve verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto merci pericolose, consigliare l'impresa nelle relative operazioni, provvedere alla redazione di una relazione annuale (entro il mese di febbraio, successivo all'anno di riferimento) e di una in caso di incidente.

Il consulente deve essere titolare di apposito certificato di formazione professionale avente la validità di cinque anni, rinnovato se il titolare, nel corso dell'anno precedente alla scadenza, ha superato un esame di controllo (non è più sufficiente l'aver frequentato solamente il corso). L'ADR 2017 consente la possibilità di effettuare gli esami scritti, in tutto o in parte, sotto forma di esami elettronici.

Sono esentate dall'obbligo del consulente le aziende che movimentano merci pericolose entro i limiti dell'esenzione di cui al capitolo 1.1.3.6 dell'ADR.

Già con l'edizione 2019 dell'ADR era stata eliminata l'esenzione per le case di spedizione che spediscono merci pericolose (ma che comunque non si occupano di imballaggio, carico e movimentazione), di nominare il consulente alla sicurezza del trasporto merci pericolose; l'obbligo di nomina deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.



**Il trasporto di merci pericolose in esenzione per quantità dagli obblighi dell'ADR (capitolo 1.1.3.6)**

Come si è già detto in precedenza, il nuovo Codice della Strada disciplina all'articolo 168 il trasporto su strada di materie pericolose.

Regimi agevolati si applicano alle materie pericolose, per esempio quando non si superano i limiti di peso e volume indicati nel capitolo 1.1.3.6 dell'ADR per ogni classe di pericolo, secondo un'apposita tabella esplicativa.

In tal caso, potranno essere trasportate in esenzione parziale alla normativa ADR le materie pericolose che in peso non superano i limiti indicati nel già citato capitolo 1.1.3.6 qualora non vi siano divieti di carico in comune.

Già con l'edizione 2005 dell'ADR, il certificato di formazione professionale è stato reso obbligatorio anche per i veicoli con massa complessivo a pieno carico inferiore a 3,5 t.; non sussiste tale obbligo solo se i quantitativi trasportati sono inferiori a quelli indicati nel capitolo 1.1.3.6.

Per l'esclusione dal regime ADR (esenzione per imballaggio, di cui ai capitoli 3.4 e 3.5) valgono anche altre condizioni quali quelle connesse al confezionamento di alcune merci secondo modalità prefissate al capitolo 3.4.

Per quanto riguarda il trasporto in esenzione parziale, con l'ADR 2015 viene precisato che per i liquidi la quantità totale di merci pericolose contenute è da intendersi in litri; per i gas compressi e prodotti chimici sotto pressione, si deve intendere la capacità del recipiente; per le restanti materie, come nelle precedenti edizioni dell'ADR, per gli oggetti si deve intendere la massa lorda in chilogrammi (eccetto che per gli esplosivi, dove fa fede la massa netta in chilogrammi della materia esplosiva); per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati ed i gas disciolti, si tiene conto della massa netta in chilogrammi.

#### Esenzione totale per merci imballate in quantità esenti

L'ADR prevede per le varie sostanze una quantità minima, detta "quantità esente", il cui trasporto può essere fatto senza l'osservanza delle disposizioni ADR ad eccezione di:

disposizioni relative alla formazione (ADR 1.3);

procedure di classificazione e criteri per l'assegnazione dei gruppi di imballaggio (ADR Parte 2);

disposizioni di imballaggio.

La quantità esente è individuata mediante un codice nella colonna (7b) della Tabella A, con il seguente significato:

Codice	Massima quantità netta per imballaggio interno	Massima quantità netta per imballaggio esterno
	(in grammi per i solidi e ml per i liquidi e gas)	(in grammi per i solidi e ml per i liquidi e gas, oppure la somma dei grammi e dei ml nel caso degli imballaggi combinati)
E0	Non autorizzato come quantità esente	
E1	30	1000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

Sono in genere dei colli contenenti piccolissime quantità di merce pericolosa (massimo 1 kg o 1 litro) in un triplo imballaggio:

- imballaggio interno in plastica, vetro, porcellana, terracotta, gres o metallo;
- imballaggio intermedio che deve contenere tutto il contenuto in caso di rottura o perdita e, in caso di materia liquida deve contenere anche materiale assorbente;
- imballaggio esterno costruito in legno, cartone o altro materiale di resistenza equivalente.

Il conducente è esentato dal conseguimento del Certificato di Formazione Professionale per il trasporto ADR.

Il numero massimo dei colli in tutto il veicolo non deve superare 1000, e sui colli deve essere apposto un marchio che riproduce una E in un cerchio contenente il numero di etichetta di pericolo e, se non indicato altrove, il nome dello speditore e del destinatario, le dimensioni minime del marchio devono essere di 100mm × 100mm.



\* Il primo o unico numero di etichetta indicato nella colonna (5) della Tabella A del capitolo 3.2 deve essere apposto in questa posizione.

\*\* Il nome dello speditore o del destinatario deve essere apposto in questa posizione se non presente altrove sul collo.

### Esenzione parziale

L'esenzione parziale riguarda i trasporti di determinate materie pericolose fino alla quantità massima prevista dall'ADR e si riferisce esclusivamente al trasporto in colli.

Si ha esenzione parziale dall'applicazione della regolamentazione ADR quando le merci sono trasportate in quantità limitate per unità di trasporto, ossia quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto sono della stessa categoria e il quantitativo trasportato non supera i limiti indicati tabella ADR 1.1.3.6.

Categoria di trasporto (1)	Materie od oggetti Gruppo d'imballaggio o codice di gruppo di classificazione o n. ONU (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto (3) (b)
0	Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, e n. ONU 0190 Classe 3: n. ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.3: nn. ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399 Classe 5.1: n. ONU 2426 Classe 6.1: nn. ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 Classe 6.2: nn. ONU 2814, 2900 e 3549 Classe 7: nn. ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 8: n. ONU 2215 (Anidride maleica fusa) Classe 9: nn. ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli oggetti contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto con l'eccezione di quelli classificati con il n. ONU 2908	0
1	Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1J (a), da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D (a) Classe 2: gruppi T, TC (a), TO, TF, TOC (a) e TFC aerosoli: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotti chimici sotto pressione: nn. ONU 3502, 3503, 3504 e 3505 Classe 4.1: nn. ONU da 3221 a 3224, da 3231 a 3240, 3533 e 3534 Classe 5.2: nn. ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120	20
2	Materie appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N Classe 2: gruppo F aerosoli: gruppo F prodotti chimici sotto pressione: n. ONU 3501 Classe 4.1: nn. ONU da 3225 a 3230, 3531 e 3532 Classe 4.3: n. ONU 3292 Classe 5.1: n. ONU 3356 Classe 5.2: nn. ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: nn. ONU 1700, 2016 e 2017 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III <b>Classe 6.2: n. ONU 3291</b> Classe 9: nn. ONU 3090, 3091, 3245, 3480 e 3481 e <b>3536</b>	333
3	Materie appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 2: gruppi A e O aerosoli: gruppi A e O prodotti chimici sotto pressione: n. ONU 3500 Classe 3: n. ONU 3473 Classe 4.3: n. ONU 3476 Classe 8: nn. ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 e 3506 Classe 9: nn. ONU 2990, 3072	1000

4	<p>Classe 1: 1.4S          Classe 2: Dal n. ONU 3537 al 3539          Classe 3: N. ONU 3540          Classe 4.1: numeri ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 e 3541          Classe 4.2: numeri ONU 1361 e 1362 gruppo d'imballaggio III e numero ONU 3542          Classe 4.3: N. ONU 3543          Classe 5.1: N. ONU 3544          Classe 5.2: N. ONU 3545          Classe 6.1: N. ONU 3546          Classe 7: Dal n. ONU 2908 al 2911          Classe 8: N. ONU 3547          Classe 9: nn. ONU 3268, 3499, 3508, 3509 e 3548          così come gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie pericolose, salvo quelli appartenenti alla categoria di trasporto 0.</p>	Illimitata
<p>(a) Per i nn. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.</p> <p>(b) La quantità massima totale per ciascuna categoria di trasporto corrisponde a un valore calcolato di «1.000» (vedere anche 1.1.3.6.4).</p>		

Nella tabella di cui sopra, per "**quantità massima totale per unità di trasporto**", s'intende:

- per gli oggetti, la **massa totale in kg degli oggetti senza i loro imballaggi** (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchinari o equipaggiamenti specificati nel presente allegato, la quantità totale di merci pericolose contenuta dall'interno in kg o litri secondo i casi);
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;
- per le materie liquide, la quantità totale delle merci pericolose contenute, in litri;
- per i gas compressi, gas adsorbiti e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità in acqua del recipiente in litri.

Quando merci pericolose appartenenti a **categorie di trasporto differenti** sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma:

- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella NOTA "a" della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per "20",
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3", e
- della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3, non deve superare **un valore calcolato di "1000"**.

## CONAI: CONTRIBUTO AMBIENTALE

Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale".

A venticinque anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.

La finalità è di incentivare l'uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all'impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all'interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.

Si ricorda che la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019.

Entità del **Contributo Ambientale** per materiale in vigore **nel 2022**:

Materiali/Fasce contributive		Dal 1° gennaio 2022	Dal 1° luglio 2022
<b>Acciaio</b>		12,00 €/t	<b>8,00 €/t</b>
<b>Alluminio</b>		10,00 €/t	<b>7,00 €/t</b>
<b>Carta</b>	FASCIA 1 (Base)	10,00 €/t	<b>5,00 €/t</b>
	FASCIA 2 (CPL):	30,00 €/t	<b>25,00 €/t</b>
	FASCIA 3 (Compositi tipo C)	120,00 €/t	<b>115,00 €/t</b>
	FASCIA 4 (Compositi tipo D)	250,00 €/t	<b>245,00 €/t</b>
<b>Legno</b>		9,00 €/t	9,00 €/t
<b>Plastica</b>	FASCIA A1	104,00 €/t	<b>60,00 €/t</b>
	FASCIA A2	150,00 €/t	150,00 €/t
	FASCIA B1	149,00 €/t	<b>20,00 €/t</b>
	FASCIA B2	520,00 €/t	<b>410,00 €/t</b>
	FASCIA C	642,00 €/t	<b>560,00 €/t</b>
<b>Plastica biodegradabile e compostabile</b>		294,00 €/t	294,00 €/t
<b>Vetro</b>		33,00 €/t	<b>29,00 €/t</b>

Entità del **Contributo Ambientale** per materiale in vigore **nel 2023**:

Materiali/Fasce contributive		Dal 1° gennaio 2023	Dal 1° luglio 2023
<b>ACCIAIO</b>		<b>5,00 €/t</b>	5,00 €/t
<b>ALLUMINIO</b>		7,00 €/t	7,00 €/t
<b>CARTA</b>	FASCIA 1 (Base)	5,00 €/t	5,00 €/t
	FASCIA 2 (CPL):	25,00 €/t	25,00 €/t
	FASCIA 3 (Compositi tipo C)	115,00 €/t	115,00 €/t

	FASCIA 4 (Compositi tipo D)	245,00 €/t	245,00 €/t
<b>LEGNO</b>		<b>8,00 €/t</b>	8,00 €/t
<b>PLASTICA</b>	<b>A1.1</b>	<b>20,00 €/t</b>	20,00 €/t
	<b>A1.2</b>	60,00 €/t	<b>90,00 €/t</b>
	<b>A2</b>	150,00 €/t	<b>220,00 €/t</b>
	<b>B1.1</b>	20,00 €/t	20,00 €/t
	<b>B1.2</b>	20,00 €/t	20,00 €/t
	<b>B2.1</b>	<b>350,00 €/t</b>	350,00 €/t
	<b>B2.2</b>	410,00 €/t	<b>477,00 €/t</b>
	<b>B2.3</b>	<b>555,00 €/t</b>	555,00 €/t
	<b>C</b>	560,00 €/t	560,00 €/t
<b>PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE</b>		<b>170,00 €/t</b>	170,00 €/t
<b>VETRO</b>		<b>23,00 €/t</b>	23,00 €/t

Consulta la tabella con le variazioni del Contributo ambientale dal 1998 ad oggi:

[Variazioni CAC 1998 2022](#)

## SICUREZZA ANTINCENDIO LE REGOLE DAL 2022

Tre sono i decreti hanno riscritto le norme sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il Mini-Codice, il Decreto GSA e il Decreto Controlli.

In particolare, le nuove regole sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio è entrato in vigore il 29 ottobre 2022, cioè un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **DM 3 settembre 2021** che ha ottenuto il via libera della Commissione Europea.

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio

Il DM 3 settembre 2021 detto anche "**Mini-Codice**" abroga definitivamente il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Il Decreto Mini-Codice stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro **a basso rischio**. Tale decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del D.Lgs.81/2008 e, successive modifiche ed integrazioni, ad **esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili** di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs.81/2008 e, s.m.i.. Sono considerati **luoghi di lavoro a basso rischio** d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i **seguenti requisiti aggiuntivi**:

- affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- superficie lorda complessiva  $\leq 1000$  m<sup>2</sup>;
- piani situati a quota compresa tra -5 e 24 metri;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Si continua invece ad applicare il **DM 3 agosto 2015** per i luoghi di lavoro **a maggiore rischio**.

Cosa da sottolineare e che ai più potrebbe essere sfuggita, contenuta nell'articolo 3 comma 3 del DM 3 settembre 2021 è che **questo decreto di fatto estende l'applicazione del DM 3 agosto 2015 (codice di Prevenzione incendi)** a tutti i luoghi di lavoro che non siano considerati a basso rischio, non dotati di norma tecnica verticale e che rientrino nell'allegato I al DPR 151/11.

### Tre nuovi decreti per la Sicurezza antincendio

Il Decreto Mini Codice si aggiunge al "Decreto Controlli" ed al "Decreto GSA", tutti di recente pubblicazione e di cui abbiamo già parlato in questi articoli:

- Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio: focus sul Decreto GSA
- Valutazione rischio incendio: pronti 3 nuovi decreti

Sui tre Decreti si è espresso ulteriormente il Ministero dell'Interno, pubblicando tre Circolari esplicative, a chiarimento dei punti dubbi di ognuno di essi.

Alle Aziende non resta che prepararsi al passaggio alla nuova Sicurezza Antincendio, approfondendo la conoscenza delle nuove disposizioni contenute nei tre Decreti.

Anche il pericolo di incendio sul lavoro dimostra quanto la corretta valutazione dei rischi sia il fondamento della sicurezza per un'azienda, come puoi leggere in questi articoli:

- Valutazione dei Rischi sul Lavoro: come individuarli e misurarli
- Documento valutazione dei rischi: contenuti essenziali e best practice

- Documento Valutazione dei Rischi gratis: perché non è la soluzione

## COMUNICAZIONE IMPIANTI DI COMBUSTIONE DI MEDIA POTENZA

**I Gestori degli stabilimenti e delle installazioni nei quali sono collocati impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MW, sono tenuti, qualora non lo abbiano già fatto, entro il 1° gennaio 2023, a presentare all'autorità competente:**

- una **domanda di autorizzazione** al fine di adeguare i valori limite e le prescrizioni relative ai medi impianti di combustione ai valori limite previsti dal comma 5 dell'articolo 273-bis del D.Lgs 152/2006 e, successive modifiche ed integrazioni

oppure

- nel caso in cui le autorizzazioni che regolano l'attività degli stabilimenti/installazioni già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 dello stesso articolo, una **comunicazione** attestante il sussistere di tale condizione. **La comunicazione dovrà essere inviata via pec all'autorità competente, utilizzando il modello allegato predisposto da Regione Lombardia.**

**Possono ritenersi esonerati** dalla suddetta comunicazione i **Gestori** degli stabilimenti/installazioni in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti di potenza superiore a 5 MW **la cui autorizzazione è già stata aggiornata/riesaminata in data successiva al 16 dicembre 2017 (pubblicazione in G.U. del D.Lgs 183/2017).**

**Gli adempimenti sopra descritti sono previsti ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 273-bis del D.lgs 152/2006 e, s.m.i.,** come modificati dal D.Lgs. 183/2017 e dal D.Lgs 102/2020, qui di seguito riportati:

c.5) A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

c.6) Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.

c.7). Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:

a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;

- b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
- c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;
- d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.



MATERIALE ILLUSTRATIVO CREATO DA ASSOLOMBARDA

<https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/presentazione-alfredo-parodi>

<https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/slides-seminario-emissioni-11-febbraio-2019-monza>

**Modello di comunicazione, ex art. 273-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 152/2006 e, s.m.i., per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MW<sub>t</sub>**

Spett.le Provincia di/Città Metropolitana \_\_\_\_\_

Spett.le Comune di \_\_\_\_\_

Spett.le A.R.P.A. - Dipartimento di \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Comunicazione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 273-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per medi impianti di combustione esistenti con potenza termica nominale superiore a 5 MW.

Il/La \_\_\_\_\_ sottoscritto/a  
\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (.....), il \_\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice  
fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dello  
stabilimento/installazione con ragione sociale \_\_\_\_\_ sito \_\_\_\_\_

Sede legale: Via G. Fiacchi n° 44 – 23900 Lecco  
Cellulare +39 348.275 1002 e fax +39 (0)341 372081  
Mail: [info@studiobarbaracalvi.com](mailto:info@studiobarbaracalvi.com)  
P.IVA 02809390137

Uffici: Corso Carlo Alberto n° 108/A – 23900 Lecco  
Telefono +39 (0)341.353842  
Sito web: [studiobarbaracalvi.com](http://studiobarbaracalvi.com)  
C.F. CLV BBR 70546 €507W

in Comune di ..... (.....) - via  
....., n. ...., PEC \_\_\_\_\_,  
codice fiscale/partita IVA ....., iscrizione al Registro Imprese della  
C.C.I.A.A. della Provincia di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 273-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

### COMUNICA

che l'autorizzazione ambientale vigente rilasciata da.....con i  
seguenti estremi:

- AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata con provvedimento n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_
- autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e, s.m.i. rilasciata  
con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata con provvedimento n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_
- autorizzazione ex articolo 208 del D.Lgs. 152/06 e, s.m.i. rilasciata con provvedimento n.  
\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

prescrive valori limite alle emissioni e condizioni per l'esercizio del/i medio/i impianto/i di  
combustione esistente/i con potenzialità nominale termica superiore a 5 MW ubicato/i nello  
stabilimento oggetto della presente comunicazione **conformi** a quelli previsti dal comma 5  
dell'art. 273-bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

In particolare, il/i medio/i impianto/i di combustione esistente/i con potenzialità nominale  
termica superiore a 5 MW ubicato/i nello stabilimento oggetto della presente comunicazione  
risulta/no adeguato/i, alle disposizioni della D.G.R. 3934/2012 per gli impianti esistenti, la quale  
stabilisce valori limite alle emissioni in atmosfera conformi a quelli previsti dalla Parte III  
dell'Allegato 1 alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Cordiali saluti.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

(Luogo e Data)

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## SCADENZARIO primo trimestre 2023

Domenica 1/1/2023

### Applicazione "Plastic Tax"

Con la legge di bilancio 2022 viene ulteriormente prorogata al 1/1/2023 l'applicazione della cosiddetta "Plastic Tax" sulla frazione di materia prima vergine utilizzata per la fabbricazione di prodotti in plastica ("Macsi").

### Emissioni medi impianti di combustione

Sono considerati «esistenti» gli impianti messi in esercizio prima dal 20/12/2018 o previsti in un'autorizzazione alle emissioni, AUA o AIA rilasciate prima del 19/12/2017 e messi in esercizio entro il 20/12/2018.

Dal 1/1/2025 (1/1/2030 se con potenza inferiore a 5 MW) gli impianti esistenti (anche se precedentemente non ricadenti nell'obbligo di autorizzazione) dovranno rispettare i limiti previsti in autorizzazione / AVG.

Entro 2 anni prima di tali date (1/1/2023 – 1/1/2028) i gestori dovranno presentare:

- le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
- le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
- le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni;
- le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni.

### 1/1/2023 Conai - semplificazione della Scheda 6.3 per cessioni di imballaggi in esenzione dal Contributo Ambientale Conai (CAC)

A partire dal 1° gennaio 2023, Conai prevede la possibilità di compilare la scheda 6.3 (collegata ai moduli di dichiarazione 6.1 e 6.2) relativa alle cessioni di imballaggi in esenzione dal CAC effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno attivato la procedura ex ante (Mod. 6.5/fornitori), **con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata.**

### Conai: richiesta plafond esportatore (ex ante)

A partire dal 1° gennaio (inizio anno solare) e fino all'ultimo giorno di febbraio, l'esportatore in procedura semplificata può fare richiesta di plafond.

L'esportatore determina la quota di imballaggi che prevede siano destinati all'esportazione e su questa quota, definita plafond, richiede l'esenzione dal contributo ambientale; e comunica il Plafond di esenzione, al CONAI e ai propri fornitori/produttori.

L'esenzione dal Contributo, nei limiti del Plafond dichiarato, scatta dal momento dell'invio di queste documentazioni, per cui anche se la scadenza ultima è la fine di febbraio è consigliato inviarle prima possibile.

### CONAI: variazioni 1/1/2023 dei contributi ambientali acciaio, legno, plastica, bioplastica e vetro

Dal 1/1/2023 il valore del contributo ambientale Conai (CAC) per:

- l'acciaio si abbassa da 8 a 5 euro/tonnellata
- il legno si riduce da 9 a 8 euro/tonnellata
- la bioplastica compostabile si riduce da 294 a 170 euro/tonnellata
- il vetro passa da 29 a 23 euro/tonnellata

Il valore del CAC per gli imballaggi in plastica dall' 1/1/2023 si riduce per alcune fasce, e cioè per:

- la fascia A1.1 scende a 20 euro/tonnellata
- la fascia A1.2 resta invariato a 60 euro/tonnellata,
- la fascia A2 resta invariato a 150 euro/tonnellata,
- le fasce B1.1 e B1.2 resta pari a 20 euro/tonnellata,
- la fascia B2.1 passa da 410 a 350 euro/tonnellata,
- la fascia B2.2 resta pari a 410 euro/tonnellata,
- la nuova fascia B2.3 è pari a 555 euro/tonnellata,
- la fascia C resta pari a 560 euro/tonnellata.

Tutte queste variazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l'importazione di imballaggi pieni sempre a partire dal 1/1/2023:

1) L'aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro):

- diminuirà da 0,13 a 0,12% per i prodotti alimentari imballati;
- resterà invariata a 0,06% per i prodotti NON alimentari imballati.

2) Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 61 a 59 euro/tonnellata.

Procedura semplificata fusti in acciaio rigenerati.

Per effetto della riduzione del contributi ambientale degli imballaggi in acciaio dal 1/1/2023:

- il contributo ambientale "unitario" passerà da 0,13 Euro/fusto a 0,08 Euro/fusto;
- il peso standard di ogni fusto passerà da 16,25 kg a 16,00 kg.

Cisternette multimateriale rigenerate

Dal 1/1/2023 al 30/6/2023 sono stati rideterminati i valori dei contributi ambientali unitari previsti per ciascuna tipologia di materiale:

- Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in ACCIAIO: CAC unitario passa da 1,30 a 1,17 Euro
- Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in LEGNO: CAC unitario passa da 1,34 a 1,25 Euro
- Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in PLASTICA: CAC unitario passa da 2,27 a 2,21 Euro

Fusti di plastica rigenerati

Dal 1/1/2023 al 30/6/2023 sono stati rideterminati i valori dei contributi ambientali unitari:

- Fusto con capacità 30 litri: CAC unitario passa da 0,17 a 0,10 Euro
- Fusto con capacità 60 litri: CAC unitario passa da 0,28 a 0,16 Euro
- Fusto con capacità 120 litri: CAC unitario passa da 0,48 a 0,28 Euro
- Fusto con capacità 220 litri: CAC unitario passa da 0,92 a 0,53 Euro

Procedura semplificata importazione di imballaggi pieni mediante calcolo forfettario sul fatturato dell'anno precedente

Dal 1/1/2023 è stato rideterminato il valore del CAC forfettario per fasce di fatturato

<b>Fatturato anno precedente</b>	<b>CAC forfettario anno 2023</b>
Fino a 200.000 euro	esenzione totale
Oltre 200.000 - fino a 500.000 euro	168
Oltre 500.000 - fino a 1 milione euro	335
Oltre 1 milione - fino a 1.500.000 euro	502

Oltre 1.500.000 - fino a 2 milione euro

669

Venerdì 20/1/2023 –

### **CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE**

Termine entro il quale:

- i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti\*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al Conai la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato previo ricevimento delle relative fatture da parte di Conai.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è superiore a 31.000,00 euro.

\*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

### **CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA ANNUALE**

Termine entro il quale:

- i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti\*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10),
- i soggetti che hanno imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio o forme analoghe non di traslazione della proprietà) (mod. 6.20),

devono presentare al Conai la dichiarazione periodica annuale con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di Conai.

La Dichiarazione va presentata con cadenza annuale se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è stato di importo fino a 3.000 euro.

Esiste una fascia di esenzione dalla dichiarazione annuale e dal relativo versamento del contributo:

- per produttori o importatori che, nell'anno precedente, abbiano un contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, fino a 200,00 euro;
- per importatori di imballaggi pieni che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente abbiano un contributo ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi fino a 300,00 euro.

\* per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

Conai - dichiarazione trimestrale procedura semplificata cisternette multimateriali e fusti in plastica rigenerati

Termine entro il quale i rigeneratori di cisternette multimateriali e di fusti in plastica rigenerati devono presentare al Conai la dichiarazione trimestrale con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di Conai.

### **CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA TRIMESTRALE**

Termine entro il quale:

- i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti\*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), che devono presentare al Conai la denuncia trimestrale con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di Conai.

La Dichiarazione va presentata con cadenza trimestrale se nell'anno solare precedente il contributo ambientale complessivamente, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è stato di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 31.000,00 euro.

\*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

**Martedì 31/1/2023 – oppure 28 febbraio oppure 31 marzo**

#### **SCARICHI IDRICI - DENUNCIA DELLE ACQUE AL COMUNE**

Scade il termine previsto per denunciare al Comune la quantità e la qualità delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura.

I titolari di scarichi industriali in fognatura - in Provincia di Lecco - devono presentare la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell'anno 2022 entro il 28 febbraio 2023.

Il modulo per la denuncia, da presentare Lario Reti Holding S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato), è allegato alla presente unitamente alle istruzioni per compilazione e presentazione.

I titolari di scarichi industriali in fognatura - in Provincia di Sondrio - devono presentare la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell'anno 2022 entro il 31 gennaio.

Il modulo per la denuncia, da presentare a SECAM S.p.A. (gestore del Servizio Idrico Integrato), è disponibile, unitamente alle istruzioni per compilazione e presentazione.

I titolari di scarichi di acque industriali in fognatura devono presentare la dichiarazione relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell'anno precedente.

Di seguito vengono riportate scadenze e modalità ad oggi previste dai gestori Gruppo Cap Provincia di Milano, Città Metropolitana di Milano e Brianzacque Provincia Monza e Brianza Gruppo Cap – Provincia di Milano

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 gennaio 2023.

I seguenti dati devono essere comunicati tramite e-mail aziendale all'indirizzo [autoletturaproductivi@gruppocap.it](mailto:autoletturaproductivi@gruppocap.it):

- Ragione sociale, sede legale e sede operativa oggetto dello scarico;
- Codice cliente di acquedotto, rilevabile dalle bollette e/o fatture;
- m<sup>3</sup> di acqua prelevata e scaricata nel corso del 2022. Nel caso non sia presente un contatore sullo scarico finale, la quantità di acqua scaricata è pari al 100% del volume prelevato. Occorre allegare alla mail le analisi delle acque di scarico (se effettuate) nel corso del 2022, le quali devono riportare i valori dei seguenti parametri relativi alla tariffazione:
- COD (sul tal quale);
- BOD (sul tal quale);
- S (materiali in sospensione totali, a pH 7);
- P (fosforo totale)
- N (azoto totale).

In caso contrario verrà applicata la tariffazione massima per parametro.

Città Metropolitana di Milano

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 gennaio 2023.

La denuncia dovrà essere redatta su apposito modulo GC010A, scaricabile dal sito [www.milanoblu.com/come-fare-per/denunce-di-scarico-in-fognatura](http://www.milanoblu.com/come-fare-per/denunce-di-scarico-in-fognatura) e spedita tramite PEC.

Occorre allegare le analisi delle acque di scarico (se effettuate) nel corso del 2022, le quali devono riportare i valori dei seguenti parametri relativi alla tariffazione:

- COD (sul tal quale);
- BOD (sul tal quale);
- S (materiali in sospensione totali, a pH 7);
- P (fosforo totale)
- N (azoto totale).

In caso contrario verrà applicata la tariffazione massima per parametro.

Brianzacque Provincia Monza e Brianza

La dichiarazione va presentata on line accedendo al sito [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it).

Al momento il gestore non ha comunicato ancora le tempistiche di presentazione della dichiarazione.

Vi terremo informati non appena daranno note le tempistiche.

Lunedì 20/2/2023

#### **CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE**

Termine entro il quale:

- i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti\*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al Conai la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato previo ricevimento delle relative fatture da parte di Conai.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è superiore a 31.000,00 euro.

\*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

Martedì 28/2/2023

#### **AMIANTO - relazione annuale**

Scade il termine per presentare alla Regione ed alla A.S.L. la relazione sulle attività di utilizzo, smaltimento e bonifica dell'amianto effettuate nel corso dell'anno precedente.

#### **Conai - procedura rimborso ex post per sfridi autoproduzione imballaggi: invio domanda di rimborso**

Annualmente entro questa data gli autoproduttori di imballaggi che intendono avvalersi della procedura per chiedere il rimborso del contributo ambientale Conai (CAC) riferito all'anno precedente, relativo agli sfridi di materia prima o semilavorato acquistato derivante da processi di autoproduzione dell'imballaggio già assoggettato a contributo, devono inviare a Conai la domanda di rimborso.

Le richieste presentate con un ritardo di 30 giorni non sono respinte ma viene riconosciuto un rimborso del 75% dell'importo spettante.

### **CONAI- Rimborso da Modello 6.10 IMPORT/EXPORT**

L'importatore / esportatore di imballaggi, alla fine dell'anno solare predispone una richiesta di rimborso se a seguito dell'ultima dichiarazione Mod. 6.10 risulta a credito, che invia al Conai entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

### **Conai: conguaglio procedura semplificata articoli classificati imballaggi e non**

Termine entro il quale l'utilizzatore, che si è avvalso della procedura semplificata per articoli classificati imballaggio e non, provvederà al conguaglio – direttamente con Conai – tra i quantitativi assoggettati a contributo dai fornitori e quelli costituenti imballaggio gestiti nell'intero anno

### **CONAI - Esportazioni anno precedente con procedura ordinaria e semplificata (ex post)**

L'esportatore ha la facoltà di richiedere per singolo materiale al Conai la liquidazione degli importi a credito (rimborso) con Mod. 6.6.

Entro la stessa data l'esportatore di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import, con un importo complessivo annuo di CAC di 7500 euro, può chiedere al Conai il rimborso con Mod. 6.6 Bis.

Questa procedura di rimborso (Mod. 6.6.bis) può essere utilizzata dal 2020 anche per:

- imballaggi vuoti (già assoggettati a Contributo) esportati dai "piccoli commercianti";
- materiali di confezionamento (già assoggettati a Contributo) di imballaggi vuoti prodotti o commercializzati ed esportati.

### **CONAI - Richiesta plafond esportatore con procedura semplificata (ex ante)**

All'inizio dell'anno solare l'esportatore che è già in regime di procedura "ex ante" dovrà trasmettere al Conai una specifica dichiarazione nella quale comunicherà il Plafond di esenzione per l'anno di riferimento.

L'esportatore che adotta la procedura semplificata per la prima volta, dovrà trasmettere al Conai la necessaria documentazione (modulo di adesione, attestazione versamento quota associativa, scheda tecnica, ..) e al fornitore/produttore una specifica dichiarazione nella quale comunica il Plafond di esenzione.

L'esenzione dal Contributo, nei limiti del Plafond dichiarato, scatta dal momento dell'invio di queste documentazioni, per cui anche se la scadenza ultima è l'ultimo giorno di febbraio è consigliato inviarle prima possibile.

### **RIDUZIONE TASSO INAIL - PRESENTAZIONE MODELLO OT23**

Termine ultimo entro il quale il datore di lavoro, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, può presentare la domanda a Inail di riduzione del tasso medio per prevenzione, a condizione di aver effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati dalle aziende nell'anno precedente.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online dell'Istituto entro l'ultimo giorno del mese di febbraio

### Sabato 18/3/2023

#### **Sicurezza sul lavoro: aggiornamento qualificazione formatori**

Per mantenere i requisiti necessari, entro il 18/3/2023 devono aver terminato l'aggiornamento i formatori per la sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti al 18/3/2014. Sono previsti aggiornamenti con cadenza triennale, da svolgersi, alternativamente in uno dei modi seguenti:

- Frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, a seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati da soggetti riconosciuti, elencati nell'articolo 32, comma 4, del D.Lgs.81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 devono essere svolte mediante corsi di aggiornamento;
- Docenza di minimo 24 ore nell'area tematica di competenza

### Lunedì 20/3/2023

#### **CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE**

Termine entro il quale:

- i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti\*/materiali di imballaggio (mod. 6.1)
- gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2)
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), devono presentare al Conai la denuncia mensile con la quale viene definita l'entità del contributo ambientale, che dovrà essere versato previo ricevimento delle relative fatture da parte di Conai.

La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è superiore a 31.000,00 euro.

\*per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi.

### Venerdì 31/3/2023

#### **Produttori pile ed accumulatori: comunicazione dati produzione**

Il D.Lgs. 188/2008 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori di pile ed accumulatori comunichino alla competente CCIAA i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell'anno precedente.

#### **CONAI - Procedura forfetizzata per le etichette**

Termine entro il quale i produttori di etichette in carta, plastica o alluminio, stampate e non stampate, se vogliono optare per la modalità semplificata, devono dichiarare al Conai di avvalersi della procedura forfetizzata e indicare il fatturato di etichette relativo all'ultimo esercizio chiuso.

#### **CONAI - Contributo annuale a forfait per produttori di imballaggi in sughero**

Termine entro il quale il produttore di imballaggi in sughero, ai fini della forfetizzazione del versamento del Contributo Ambientale Conai, dichiara la quantità totale di imballaggi di sughero immessi al consumo nell'anno precedente. Sulla base di questa dichiarazione viene calcolato il contributo ambientale dovuto per l'anno in corso, che viene versato al ricevimento della relativa fattura.

#### **CONAI - Procedura erogatori meccanici**

Entro questa data i produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano a Conai, sulla base dei preconsuntivi di cessione dell'anno precedente ai clienti utilizzatori nazionali, e sulla base dei pesi standard convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), le quantità complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la stima dei contributi per l'anno in corso. Conai procederà alla ripartizione su base trimestrale. Nelle fatture ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura "Contributo Conai forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi". Questa procedura è opzionale rispetto a quella ordinaria.

### **Conai - Richiesta di rimborso procedura forfettizzata stoviglie monouso in plastica**

Gli utilizzatori/importatori potranno inviare a CONAI, entro il 31/3 di ogni anno, una richiesta di rimborso del contributo versato nell'anno precedente sugli acquisti/importazioni di stoviglie monouso, poi cedute a soggetti non tenuti al pagamento del contributo CONAI (es. dettaglianti, uso domestico, ecc.).

### **FGAS: comunicazione annuale per importatori, esportatori e produttori**

L'attuale regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra prevede l'obbligo di comunicare annualmente entro il 31 marzo di ogni le quantità di gas gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con il regolamento d'attuazione n.1191/2014 sono state definite le informazioni da fornire, esclusivamente per via telematica tramite il sito <https://bdr.eionet.europa.eu>

Le disposizioni del Regolamento (UE) n.1191/2014 si applicano a partire dalle relazioni che dovranno essere inviate entro il 31/03/2015, relative all'anno 2014, da parte dei seguenti soggetti:

- Produttori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di fgas;
- Importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di fgas;
- Esportatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di fgas;
- Produttori o importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di fgas: comunicazione dati scorte ad inizio e fine anno, quantità riciclate, rigenerate o distrutte;
- Produttori o importatori: quantitativi di fgas non rientranti nelle quote di produzione/importazione ed utilizzati per gli scopi previsti dall'articolo 15 co.2 del Regolamento n.517/2014 (utilizzo come materia prima, importazione per distruggerli, resi disponibili per esportazione al di fuori dell'Unione Europea, utilizzo militare, incisione di semiconduttori ecc...);
- Utilizzatori di fgas come materie prime per oltre 1000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente;
- Imprese che hanno distrutto almeno una tonnellata metrica o 1000 di CO<sub>2</sub> equivalente;
- Produttori o importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente di fgas: quote di fgas cedute ad imprese commercializzanti apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d'aria e pompe di calore funzionanti con HFC;
- Imprese che hanno immesso sul mercato apparecchiature o prodotti contenenti fgas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA - COMUNICAZIONE DATI - GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

Annualmente entro tale data i gestori dei grandi impianti di combustione, se importano olio combustibile pesante, comunicano all'ISPRA e al Ministero ambiente i dati concernenti i

quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente e il relativo contenuto di zolfo.

**Comunicazione medico competente: Trasmissione dati sanitari e di rischio dell'Allegato 3B**

Salvo proroghe, entro tale data, ogni anno, dovranno essere trasmessi, solo telematicamente, i dati sanitari e di rischio, relativi all'anno precedente, individuati con le modalità inserite nell'allegato 3B.

## SCADENZE DOCUMENTALI

### Le scadenze del DVR

- contestualmente** alla data di inizio attività: per le imprese di nuova costituzione
- entro 30 giorni** dalla modifica lavorativa

Il termine di 90 giorni dalla costituzione di una nuova attività non è più in vigore. Questi termini sono stati validi fino all'anno scorso, quando, in seguito ad una procedura di infrazione comminata all'Italia dalla Comunità Europea, è stata varata la Legge 161/14, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Relativamente all'articolo 28 comma 3-bis è stato aggiunto il seguente periodo:

<<Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),c),d),e), f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza>> [...].

Con questa nuova integrazione il datore di lavoro, che avvia una nuova attività deve immediatamente provvedere (quindi prima dei 90 giorni) ad elaborare, realizzare e comprovare idonea documentazione, al cui interno siano riportate:

- le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
- le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
- le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
- le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- il nominativo del RSPP, del RLS ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.

Facciamo un esempio.

Se un'azienda ha data inizio attività 30 settembre, entro il 30 settembre dovrà redigere il **Documento di valutazione rischi**.

Gli obblighi di aggiornamento del DVR invece sono riportati all'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, anch'esso modificato dalla Legge 161/14. Secondo quanto riportato nella norma, il datore di lavoro deve provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in presenza di:

- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS.

### Il Piano di emergenza interno

Obbligatorio per le sole attività soggette a controllo da parte **dei Vigili del fuoco o con più di 9 dipendenti**:

- **entro 30 giorni** dalla modifica lavorativa

### Riunione periodica (1 volta l'anno)

Per le aziende con **più di 15 lavoratori** la riunione periodica della Sicurezza (**Articolo 35**) è obbligatoria:

- **1 volta l'anno**

### Le scadenze nelle nomine delle varie figure

#### RLS:

Rielezione da parte dei lavoratori, o conferma del rappresentante in carica, ogni **3 anni RSPP**:

Non vi è scadenza normativa al mandato di RSPP, eventuali scadenze sono definite all'interno dell'eventuale **contratto tra le parti. Medico Competente:**

Non vi è scadenza normativa, eventuali scadenze sono definite all'interno dell'eventuale **contratto tra le parti.**

### Corsi di formazione e aggiornamento

#### Lavoratori

- Corsi di formazione generale + specifica per lavoratori da effettuare prima o contestualmente all'assunzione o della fruizione del lavoratore, comunque massimo **entro 60 giorni** dalla data di assunzione
- Aggiornamenti di 6 ore nell'arco dei **5 anni successivi** al corso base.

Sarà necessario avviare il personale di nuova assunzione al corso di **formazione** di cui all'art.37 del D.lgs. 81/2008 anteriormente o, se ciò non risulta possibile, **contestualmente all'assunzione**. In tale ultima ipotesi, **ove non risulti possibile** completare il corso di formazione prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il relativo **percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione;**

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- ✓ della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- ✓ del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- ✓ della introduzione di nuovi macchinari di lavoro;
- ✓ della introduzione di nuove attrezzature di lavoro;
- ✓ della introduzione di nuove tecnologie di lavoro;
- ✓ della introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi.

#### RLS

- Corsi di aggiornamento **1 volta all'anno** della durata di 4 o 8 ore per le aziende con rischi specifici (es Chimico/biologico)

### Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio

- Corsi di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso **ogni 3 anni** (4 ore)
- Corsi di aggiornamento per addetti all'emergenza Incendio **ogni 3 anni** (2-5-8 ore rispettivamente per le aziende a rischio incendio basso - medio - alto) ai sensi della circolare 12653 del 23 febbraio 2011.

#### RSPP

- Aggiornamenti nell'arco dei **5 anni consecutivi** al corso di abilitazione, la durata degli aggiornamenti dipende dal Macro- settore B di appartenenza.

### Sorveglianza Sanitaria

- La **sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo** nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/08). Qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai

rischi professionali.

- Almeno **una volta all'anno** in caso di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene o ad agenti biologici
- Ogni **2 o 5 anni** in caso di esposizione a rischio Videoterminali

### Sopralluogo ambienti di lavoro

Medico Competente, RSPP e Datore di lavoro almeno **una volta all'anno**

### Manutenzioni periodiche

#### Impianti elettrici

- Verifiche ispettive obbligatorie ai sensi del DPR 462/01 ogni **2 o 5 anni** per ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto od ordinario (**medio – basso**)
- Verifiche ai sensi del D.M. 37/08: Ogni **2 anni** verifica della messa a terra, ogni **6 mesi** verifica del corretto funzionamento dei differenziali

#### **Ascensori** (ai sensi del DPR 162/99)

- Visite finalizzate alla verifica dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti **ogni 6 mesi**
- Visite di manutenzione preventiva: non è specificata una periodicità perché questa dipende dalle caratteristiche dell'impianto, di norma vengono eseguite **8-12 visite all'anno** (incluse le due semestrali)

### Comunicazioni

- Entro **48 ore** dalla ricezione del certificato medico comunicare all'INAIL un infortunio sul lavoro

### Estintori

Tipo estintore	controllo	revisione	collaudo
polvere	6 mesi	36 mesi	6 anni o 12 anni (se CE)
CO2	6 mesi	60 mesi	10 anni
Schiuma acqua	6 mesi	18 mesi	6 o 12 (se CE)

Scadenzario generale della valutazione dei rischi

ID	RISCHIO	SCADENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICA	RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. N. 81/2008	NOTE
1	<b>Chimico</b>	Periodicamente o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo IX, art. 223 c. 7	È espressamente richiesto che le attività inizino solo dopo che VdR e misure inerenti di prevenzione siano state effettuate.
2	<b>Cancerogeno, Oncogeno, Mutageno</b>	Triennale, o in caso di significativi cambiamenti	Titolo IX, capo II art. 236 c. 5	
3	<b>Amianto</b>	Ogni qual volta possono mutare significativamente le condizioni di esposizione al rischio specifico	Titolo IX, capo III, art. 249	
4	<b>Biologico</b>	Triennale, o in caso di significativi cambiamenti	Titolo X, art. 271 c. 3	
5	<b>Rischi fisici (tutti)</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo I, art. 181	
5.1	<b>Rumore</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo II, art. 190	
5.2	<b>Vibrazioni</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo III, art. 202	
5.3	<b>Campi elettromagnetici</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo IV, art. 209	
5.4	<b>Radiazioni ottiche artificiali</b>	Almeno quadriennale, o in caso di significativi cambiamenti, o in base a esiti negativi della sorveglianza sanitaria	Titolo VIII, capo V, art. 216	
6	<b>Formazione di atmosfere esplosive (ATEX)</b>	Il documento a valle dalla VdR denominato "documento di protezione contro le esplosioni" deve essere redatto prima dell'inizio attività	Titolo XI, capo II, art. 290 e 294	
7	<b>Tutti gli altri rischi lavorativi</b>	In caso di significativi cambiamenti ai fini della sicurezza	Art. 4 c. 7	

		e della salute		
8	<b>Rischi da interferenze fra più imprese (DUVRI/PSC/PSS)</b>	Va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture	Titolo I, capo III, art. 26, c.3	Il documento deve essere custodito pressol'unità produttiva cui si riferisce (art. 29, c. 4)
9	<b>Rischi specifici per la lavoratrice gestante, puerpera, o per il feto</b>	Se ne consiglia comunque una revisione triennale.	D.Lgs. 151/2001, art. 11; allegato c	Rischi fisici, chimici, biologici o da lavorazioni particolari
10	<b>Rischio incendio</b>	Se ne consiglia un riesame in occasione di rinnovo del CPI	D.M. 02/09/2021 (ministero degli interni)	

